



COMUNE DI ALLERONA

C.A.P. 05011

PROVINCIA DI TERNI

Telef. (0763) 628312 Fax 628117

PART. I.V.A. 00179170550

E-mail comuneallerona@tiscalinet.it

COD. FISC. 81001450550

Protocollo n° 453/08

BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 DICEMBRE 1999 N. 755 COME MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 15 FEBBRAIO 2006 N.235, PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ED AL DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DEL 7 GIUGNO 1999, PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.

E' indetto un pubblico concorso per la formazione delle graduatorie per l'erogazione di contributi del fondo nazionale, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, ai conduttori di immobili di proprietà pubblica e privata al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione.

FONDI DI ASSEGNAZIONE

Ai sensi del punto 12 - capoverso 2 - della Deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1999 n. 755, i fondi da erogare verranno assegnati dalla Regione dell'Umbria all'Amministrazione Comunale preventivamente tenendo conto essenzialmente della qualità e quantità delle domande pervenute in sede di prima applicazione della normativa di cui trattasi e definitivamente, ed a eventuale conguaglio, dopo l'invio delle graduatorie definitive alla stessa Regione e fino al concorso delle somme disponibili.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Requisiti che devono essere posseduti dal solo componente il nucleo familiare anagrafico che risulta essere il titolare della domanda:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea e residenza o attività lavorativa nel comune, da almeno un anno.
- b) cittadinanza di un altro Stato, possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni e residenza o attività lavorativa nel comune, da almeno tre anni.

Sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini italiani i profughi con riconoscimento giuridico dello status di rifugiato politico o per ragioni umanitarie.

Per i titolari di carta di soggiorno non è necessario il requisito del triennio. Per coloro che possiedono regolare permesso di soggiorno, ai fini della determinazione del triennio possono essere cumulati i periodi di rinnovo successivi al primo rilascio, purchè l'ultimo sia stato concesso per motivi di lavoro.

E' considerata principale l'attività lavorativa che si svolge nel luogo ove essa si realizza in misura pari o superiore alle tre ore giornaliere. Ai fini della determinazione dell'anno o del triennio di attività lavorativa possono essere cumulati i periodi a tempo determinato. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.

Requisiti che devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico.

- c) Non titolarità, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare anagrafico.

Ai fini del possesso di tale requisito devono sussistere entrambe le seguenti condizioni:

1) Inadeguatezza dell'alloggio posseduto. Viene divisa per sedici l'intera superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui è composta l'unità immobiliare. Le eventuali cifre dopo la virgola vengono arrotondate per difetto o per eccesso a seconda che siano al di sotto o al di sopra di 0,5.

Il numero ottenuto viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera inadeguato, qualora tale rapporto risulti essere inferiore ai seguenti parametri:

- due vani convenzionali per un nucleo familiare di una o due persone;
- tre vani convenzionali per un nucleo familiare di tre o quattro persone;
- quattro vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre.

2) Reddito dell'alloggio posseduto. Il nucleo familiare non deve avere complessivamente un reddito da fabbricati annuo, derivante anche dalla proprietà di porzioni di unità immobiliari, superiore a € 500,00. Si tiene conto esclusivamente degli immobili accatastati alla categoria A).

E' in ogni caso adeguato un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8, A/9.

- d) Non titolarità dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui all'art.7 dell'Ordinanza Ministeriale n.2688 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni o di altri contributi pubblici concessi per la stessa finalità.
- e) Titolarità di un reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro indipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%

ovvero

titolarità di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato con le modalità sotto indicate, non superiore a € 15.000,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 24%.

Modalità di determinazione del reddito complessivo

il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi. Dal reddito così determinato vengono detratti € 1.000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico. L'importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40% qualora i redditi derivino interamente da lavoro dipendente, mentre tale riduzione non viene effettuata per i redditi derivanti da lavoro autonomo. Nel caso di redditi misti le decurtazioni sopra indicate vengono operate solo nei confronti dei redditi da lavoro dipendente e quelli da lavoro autonomo vengono successivamente sommati per intero.

- f) Dimensione dell'alloggio occupato non superiore ai 120 mq. Per i nuclei familiari composti da una o due persone e ai 150 mq. Per i nuclei familiari composti da tre persone ed oltre. Sono comunque esclusi dai contributi i conduttori di alloggi inclusi nelle categorie catastali A1), A8), A9).

- g) per l'accertamento del requisito di cui al precedente punto e) l'ammontare del reddito da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali prima della data di emanazione del bando (**redditi percepiti nell'anno 2006 e dichiarati ai fini fiscali nell'anno 2007**) ed il valore del canone annuo è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro per l'anno antecedente a quello di emanazione del bando (**canone pagato nell'anno 2007**);
- h) l'Amministrazione comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni prodotte dai richiedenti il contributo, in sede di domanda, ai sensi dell'art. 43 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

Nel caso in cui vengano accertate difformità rispetto a quanto autocertificato nella domanda di partecipazione al bando, verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 art. 75 e 76.

PARTICOLARI CONDIZIONI DI DEBOLEZZA SOCIALE

Per i nuclei familiari in particolari condizioni di debolezza sociale costituiti dalla presenza nello stesso nucleo familiare di componenti ultrasessantacinquenni e/o disabili, con percentuale di invalidità pari al 100 per cento, i limiti di reddito per l'accesso fissati in € 11.521,12= per l'inclusione nella graduatoria relativa al reddito imponibile ed in € 15.000,00= per l'inclusione nella graduatoria relativa al reddito convenzionale, sono aumentati del 25 per cento e pertanto i relativi limiti risulteranno rispettivamente di € 14.401,00= e di € 18.750,00=.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La domanda di assegnazione dei contributi deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto ed in distribuzione gratuita presso gli Uffici del Comune. Alla domanda non deve essere allegato alcun documento. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi dell' articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti previsti, la composizione del proprio nucleo familiare con il reddito di ciascun componente percepito nell'anno 2006 e dichiarato ai fini fiscali nell'anno 2007, la titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato con l'importo del canone di locazione pagato nell'anno 2007, nonché l'eventuale sussistenza delle condizioni che danno diritto a maggior punteggio e che determinano la priorità in graduatoria.

La domanda dovrà essere **spedita o consegnata all'Amministrazione Comunale entro il 22 febbraio 2008**, (30 gg. dalla data di emanazione del bando) pena l'esclusione dalla graduatoria e della data di spedizione o consegna farà fede il timbro postale o il timbro di accettazione del Comune.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il comune, entro trenta giorni dalla scadenza del bando, effettua l'istruttoria delle domande pervenute, attribuendo i relativi punteggi sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente nella domanda e formula le graduatorie provvisorie relative alle seguenti categorie:

- a) nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare anagrafico, costituito in misura non inferiore al 90 per cento da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore a € 11.521,12 (o € 14.401,40 per richiedenti con particolari condizioni di debolezza sociale), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo sia non inferiore al 14 per cento;
- b) nuclei familiari in possesso di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare anagrafico, calcolato con le modalità di cui all'art. 4 – comma 4 – della legge regionale

23 dicembre 1996, n. 33, non superiore a € 15.000,00 (o € 18.750,00 per richiedenti con particolari condizioni di debolezza sociale), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 24 per cento.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ciascuna graduatoria in ordine crescente di reddito del nucleo familiare.

Le graduatorie provvisorie sono affisse all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune, esaminate le eventuali opposizioni, formula le graduatorie definitive, che vengono affisse all'albo pretorio, e le trasmette alla Regione per consentire la ripartizione definitiva dei fondi.

Nella formulazione delle graduatorie definitive, a parità di punteggio e di reddito, il Comune effettuerà il sorteggio dei concorrenti risultanti in tali condizioni.

Tale adempimento verrà svolto automaticamente dalla procedura informatica fornita dalla Regione dell'Umbria per l'espletamento del presente bando.

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune determinerà l'entità del contributo da concedere a ciascuno dei nuclei familiari collocati nelle graduatorie, sulla base del canone di locazione, così come definito al punto 3 – capoverso 3° della Deliberazione del Consiglio Regionale 20 Dicembre 1999 n. 755 e relativo all'anno 2005 con riferimento ai seguenti criteri:

- a) per i nuclei familiari collocati nella graduatoria relativa al reddito imponibile di cui al punto 6 – capoverso 1° – lett. a) della Deliberazione del Consiglio Regionale 20 Dicembre 1999 n. 755, l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 14 per cento ed il contributo da assegnare non può essere superiore a € 3.098,74=;
- b) per i nuclei familiari collocati nella graduatoria relativa al reddito convenzionale di cui al punto 6 – capoverso 1° – lett. b) della deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1999 n. 755, l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 24 per cento ed il contributo da assegnare non può essere superiore a € 2.324,07=.

Il contributo viene concesso secondo l'ordine di priorità delle graduatorie soddisfacendo prioritariamente e per intero la domanda della graduatoria di cui al punto 6 – capoverso 1° – lett. a) della Deliberazione del Consiglio Regionale 20 Dicembre 1999 n. 755 in quanto nella stessa sono ricompresi i nuclei familiari in condizioni di maggiore debolezza socio – economica.

Esaurito tale fabbisogno, il Comune provvederà ad erogare i contributi a favore di coloro che sono collocati nella graduatoria di cui al punto 6 – capoverso 1° – lett. b) della deliberazione del Consiglio Regionale sopra citata, seguendo l'ordine della stessa e sino alla concorrenza della disponibilità assegnata.

Quanto sopra può essere oggetto di modifica da parte della Regione Umbria Servizio Politiche per la Casa.

Per quanto non contemplato nel presente bando vale quanto previsto dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 e dalla deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1999 n. 755 e dalla deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2006 n. 235 .

ALLERONA, lì 23.01.2008

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE
Geom. CIUCHI Antonio